

Allegato "A"

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Prestazioni a pagamento

Art. 3 - Prestazioni escluse

Art. 4 - Domanda del richiedente

Art. 5 - Istruttoria della domanda

Art. 6 - Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

Art. 7 - Criteri di impiego del personale

Art. 8 - Destinazione proventi

Art. 6 - Divieti

Art. 10 - Casi di esclusione

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le prestazioni a pagamento rese dal Comando di Polizia Locale su richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) o quando si rendano necessari a seguito dello svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio comunale.

Art. 2 - Prestazioni a pagamento

1. I servizi di Polizia Stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non esistono i requisiti di necessità ed urgenza e non sussiste un pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di privati, nei casi e con le modalità di seguito indicate e con l'applicazione delle tariffe previste nell'allegato "B". Dette tariffe saranno aggiornate automaticamente alla variazione del costo del lavoro straordinario del personale.

2. Le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta e/o nell'interesse di enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati e soggetti privati, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

- a) servizi di scorta e di sicurezza in occasione di manifestazioni e gare sportive;
- b) servizi diretti a regolare il traffico in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali di carattere privato che comportino straordinaria affluenza di veicoli e/o pedoni;
- c) servizi diretti a regolare il traffico in caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori stradali che richiedono modifiche anche temporanee alla viabilità.

3. Gli importi relativi alle prestazioni su indicate sono assoggettabili ad I.V.A. se dovuta.

Art. 3 - Prestazioni escluse

1. Sono escluse:

- a) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2, C.C.N.L. 12 febbraio 2018 - Comparto Regioni-Autonomie Locali personale non dirigente;
- b) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983, già disciplinati da apposita normativa;
- c) le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- d) le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla L. 7 marzo 1986, n. 65 e alla L.R. 22/08/2007 n. 9, nonché al vigente Regolamento Comunale del Comando di Polizia Locale o quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;
- e) le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o con le finalità dell'Amministrazione comunale;

2. Inoltre, sono escluse:

- manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;
- manifestazioni promosse da gruppi politici, organizzazioni sindacali o di categoria;
- feste patronali, manifestazioni religiose, cerimonie funebri;
- eventi sportivi di rilevante interesse pubblico;
- altri eventi non compresi nei precedenti, verso cui l'Amministrazione Comunale abbia espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico. Il patrocinio non si parifica negli effetti al suddetto riconoscimento.

Articolo 4 - Domanda del richiedente

1. I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Comando di Polizia Locale soggetti a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda al Sindaco, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione, ad eccezione delle ipotesi che rivestano carattere di necessità ed urgenza.

2. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato "C", dovrà essere specificato:

- a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
- b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
- c) le generalità del richiedente complete con codice fiscale o partita I.V.A.;
- d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;
- e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
- f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari.

Art. 5 - Istruttoria della domanda

1. Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Comandante del Comando di Polizia Locale valuta l'ammissione della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'idoneo svolgimento dell'evento, e in caso di ammissibilità ne quantifica i costi. Il Comandante valuta la complessità della manifestazione o dell'attività privata e il suo impatto sulla sicurezza e sulla fluidità della circolazione determinerà il numero necessario di operatori, la loro qualifica, gli orari di impiego e i mezzi con i quali il servizio andrà svolto.

Art. 6 - Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

1. I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell'allegato "B"; essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Comando di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente, nonché l'uso ed il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio.
2. Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente con le seguenti modalità
 - bonifico bancario presso **Banco di Sardegna - Tesoreria - IBAN: IT960010158618100000015050;**
 - Versamento diretto presso **Banco di Sardegna - Tesoreria - via Municipio n. 06 – 09010 – Sant'Anna Arresi - SU** (esibendo la lettera), specificando nella causale "Contributo per prestazione di servizi prestati dal Comando della Polizia Locale in occasione ... (specificare la data e la manifestazione/evento)".
3. Il richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando tassativamente ... giorni prima dell'evento, in caso contrario il servizio della Polizia Locale non sarà effettuato.
4. A prestazione eseguita, il Comandante, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per disporre la restituzione della differenza non dovuta.
5. L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro ... giorni dalla manifestazione/evento; per la riscossione delle somme dovute si applicano le norme previste dal Testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
6. Il Dirigente/Comandante provvede altresì alla trasmissione all'Ufficio Personale del prospetto indicante le ore autorizzate ed effettuate dal personale a favore di terzi.
7. Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Comandante della Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Art. 7 - Criteri di impiego del personale

1. L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:
 - i servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di servizio, con prestazione di lavoro straordinario, purché la prestazione di lavoro straordinario del singolo dipendente non superi l'orario del turno di lavoro ordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;
 - adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale.
 - il lavoro straordinario prestato dal personale della Polizia Locale è remunerato nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali;
 - le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Locale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente.

Art. 8 - Destinazione proventi

1. Le somme introitate, escluse le spese sostenute e le somme trasferite ad altri Enti convenzionati per l'espletamento del servizio di Polizia Locale, sono destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività così come disciplinate dalla contrattazione nazionale e decentrata, e saranno corrisposte al solo personale che ha reso le prestazioni per i servizi richiesti in ordine ai disposti del presente regolamento.
2. L'Ente, in sede di formazione di bilancio di previsione, individuerà un apposito capitolo d'entrata.

Art. 9 - Divieti

1. È vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento.
2. Nessun'altra remunerazione è dovuta al personale.

Art. 10 - Casi di esclusione

1. I casi di esclusione da contribuzioni onerose devono essere espressamente previsti con atto deliberativo dell'Amministrazione. In tal caso, la copertura finanziaria per l'espletamento dei relativi servizi verrà assicurata all'atto stesso della programmazione della manifestazione, mediante specifica progettazione tesa al raggiungimento degli obiettivi pianificati.

